

Imprese

Contro il rischio di caduta dall'alto priorità alla protezione collettiva

La Cassazione ribadisce il primato sui sistemi individuali perché che consentono di limitare il rischio di infortunio da caduta anche se i singoli lavoratori non adottano misure personali

di Massimo Frontera

05 Dicembre 2023

«In tema di sicurezza dei lavoratori che devono eseguire lavori in quota, il datore di lavoro (ai sensi dell'art. 111, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è tenuto ad adottare misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale in quanto le prime sono atte ad operare anche in caso di omesso utilizzo da parte del lavoratore del dispositivo individuale». Il principio viene ribadito dalla Cassazione Penale nel giudizio sorto a seguito di un infortunio sul lavoro, non mortale, avvenuto in un cantiere edile in Lombardia. Mentre montava delle guaine sul tetto di un capannone, un operaio ha sfondato un lucernario in plexiglass ed è caduto a terra da un'altezza di quattro metri, riportando varie fratture che gli sono costate un anno di fermo lavorativo. Come è stato accertato nel corso del giudizio, il lavoratore, che non aveva alcuna inbragatura o cintura ed è caduto sul lucernario dopo avere inciampato mentre si muoveva sulla copertura piana del fabbricato. L'edificio aveva dei parapetti sul perimetro esterno e una linea vita per i lavoratori. Misure che sono state giudicate insufficienti dai giudici e inadatte a limitare al minimo il rischio di caduta dall'alto.

«In particolare - si legge nella pronuncia della Cassazione [n.48046/2023](#) - il Tribunale ha ritenuto antidoverosa la priorità accordata all'attuazione di mezzi di sicurezza individuali anziché, come prescritto, di misure di protezione collettiva; nella specie sarebbe stato possibile elidere il rischio di caduta mediante la predisposizione di reti di sicurezza sottostanti ai lucernari, l'applicazione di parapetti provvisori e l'eventuale utilizzo di ponteggi». Tesi confermata dal giudice d'appello il quale è ribadito «la necessaria priorità di adozione di dispositivi di protezione collettiva rispetto a dispositivi di protezione individuale».

Il medesimo principio è stato infine ribadito dai giudici della Quarta Sezione penale della Cassazione. Posto che nelle cadute dall'alto le principali forme di presidio sono di tipo individuale e collettivo, la priorità e la preferenza date dal legislatore ai sistemi di protezione collettivi, ricordano i giudici, trovano la loro ratio «nel fatto che i dispositivi di protezione collettiva sono atti a operare indipendentemente dal fatto, e a dispetto del fatto, che il lavoratore abbia imprudentemente omesso di utilizzare il dispositivo di protezione individuale».

«L'obbligo di minimizzare i rischi insiti nelle attrezzature scelte - si aggiunge - è stato correlato dal legislatore al sistema prescelto dal datore di lavoro e l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute è stato correlato a tale scelta; nell'ambito del sistema prescelto dal datore di lavoro in ossequio alle disposizioni precedenti doveva, dunque, essere valutata la responsabilità colposa dell'imputato per l'omissione di cautele atte a minimizzare il rischio di caduta». Pertanto, condanne confermate per il titolare dell'impresa e il preposto.

Gli ultimi contenuti di Imprese →

05 Dicembre 2023

Bouygues sbarca in Italia: per ora nel mirino edilizia privata hi tech e niente infrastrutture

di Aldo Norsa e Stefano Vecchiarino

05 Dicembre 2023

Effetto frenata Superbonus, inizia il calo per le costruzioni

di Flavia Landolfi

05 Dicembre 2023

Galleria Brennero, lavori ultimati nel lotto più complesso dell'opera